



Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori

***UNIONE SINDACALE REGIONALE
del LAZIO***

**REGOLAMENTO
ATTUATIVO
dello
STATUTO**

*Approvato dal Consiglio generale dell'Unione Sindacale Regionale il 21 ottobre 2008;
adeguato al Regolamento confederale vigente.*

PARTE I.
NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI
DIRIGENTI

Capitolo I - Iscrizione e tesseramento

(vedi articoli 8,25,33 e 37 dello Statuto)

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato territoriale competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del Sindacato territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato. Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione nazionale di categoria, che decide, in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno (fermo restando le regole interne delle singole Categorie), vale la scelta individuale dell'iscritto.

I lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere una attività produttiva come lavoratori dipendenti continuano ad iscriversi nella categoria dei lavoratori attivi di appartenenza.

I lavoratori dipendenti della CISL e i collaboratori a tempo pieno (in distacco ai sensi della legge 300, in permesso retribuito, o in quiescenza) possono iscriversi in qualsiasi Categoria e/o territorio.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e del versamento dei relativi contributi. Per le iscrizioni decorrenti prima del 1° ottobre di ciascun anno, all'iscritto va consegnata la tessera dell'anno in corso contestualmente all'avvenuta iscrizione.

All'inizio di ciascun anno e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 25 dello Statuto dell'USR i soci espulsi dall'Organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo del Sindacato territoriale di Categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di Categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

Capitolo II - Le incompatibilità funzionali

(vedi articoli 27,28 e 29 dello Statuto)

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli artt.2 e 3 dello Statuto, per prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite, oltre quelle previste dall'art. 7 dello statuto, dagli artt. 5 e ss. del presente regolamento, le "incompatibilità funzionali"

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione della appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 27 dello Statuto e 5/7 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della Cisl.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio della USR che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 25 del presente regolamento.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria la carica di componente di Segreteria USR, di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto di UST, di componente di Segreteria di UST con più di 15 mila (quindicimila) iscritti tra i lavoratori attivi.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di Categoria Regionale di I° e II° affiliazione con più di 6 mila (seimila) iscritti e le cariche di componente di Segreteria di Categoria comprensoriale di I° e II° affiliazione con più di mille iscritti.

La carica di componente della Segreteria di Unione Sindacale Territoriale con oltre 20 mila (ventimila) iscritti è incompatibile con cariche di Segreteria di Unione Sindacale Regionale, di Federazione Regionale e Territoriale di Categoria.

Le cariche di Segreteria Regionale sono incompatibili con quelle di responsabili degli Enti CISL a qualsiasi livello.

Le cariche di Segreteria dell'USR, dell'UST e delle diverse articolazioni delle FSR sono incompatibili con quella di Presidente dell'INPS Regionale e Territoriale.

Le cariche di Segretario Generale, Segretario Generale Aggiunto e di Segretario Regionale sono incompatibili con le cariche di Segretario di UST, di FSR e di ST.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo articolo 9 vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL.

Sono Enti collaterali alla CISL gli Enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL (INAS – IAL –

CENASCA - ETSI).

Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET – ADICONSUM – ISCOS - ANOLF) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, della USR o delle UST; le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente regolamento le Associazioni costituite assieme alle altre OO.SS. Confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono Società collaterali alla CISL (Esempio: CAAF ecc) le Società di capitale le cui quote siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle Società collaterali della Cisl anche le cooperative costituite ad iniziativa dell'Organizzazione o del Cenasca i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti della Organizzazione, costituite per i fini di cui al precedente comma. Sono da considerare agli effetti del presente regolamento anche le Associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

Articolo 9

Sono incompatibili:

gli incarichi di Segretario Generale e Segretario Generale Aggiunto con gli incarichi in organismi esecutivi o direttivi (consigli di amministrazione, comitati di controllo ecc) di Enti Associazioni o Società, anche se collaterali alla CISL, o di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelli di origine contrattuale di cui al precedente articolo 8 comma 4 che riguardano solamente i Segretari Generali e Aggiunti delle strutture territoriali di Categoria;

gli incarichi di componente di Segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o con eventuale funzione supplente (presidente, vice-presidente, amministratore delegato ecc.) di Enti Associazioni o Società anche se collaterali alla CISL, o di Enti o Società pubbliche dove sia prevista per legge la presenza di una rappresentanza sindacale, esclusi quelle di origine contrattuale di cui al precedente articolo 8 comma 4.

Nel caso di Associazioni collaterali alla CISL la norma di cui al precedente comma può non applicarsi per il periodo di due anni a decorrere dalla costituzione dell'Associazione.

Sono inoltre incompatibili:

gli incarichi di Segreteria a tutti i livelli con incarichi manageriali o di componente di consigli di amministrazione comunque denominati o dei Collegi dei Sindaci di Enti, Società o Associazioni, comprese le Società cooperative non collaterali alla CISL, che svolgono attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o collaboratori comunque denominati.

A tale norma è possibile derogare nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

Articolo 10

L'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale confederale che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale confederale il giudizio di incompatibilità

con Associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Articolo 11

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, pena la decadenza della carica sindacale.

I Comitati Esecutivi dell'USR e delle UST, ai vari livelli, sono competenti a deliberare circa i vincoli di incompatibilità in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati.

Il candidato alle assemblee o consigli di cui all'articolo 27 dello Statuto dell'USR, decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e dal presente regolamento, i dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'art. 28 dello Statuto, decadono dalle cariche sindacali.

Le decadenze sono dichiarate dalla Segreteria Regionale.

Chi viene eletto a cariche di partito incompatibili con la carica sindacale di cui all'articolo 27 dello Statuto dell'USR deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il candidato alle assemblee e consigli di cui al medesimo articolo 27 decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi degli articoli 27 e 28 dello Statuto dell'USR possono essere rieletti a cariche sindacali alla decadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello comprensoriale o provinciale;

dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale;

dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale.

Articolo 12

Le decadenze, nei casi contemplati dal precedente articolo 11 operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro i termini di 30 giorni dall'accertamento della decadenza. A tal fine le segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alla segreteria regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al 2° comma del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale Unione Sindacale

Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Unione Sindacale Regionale, gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art. 29 I° comma dello Statuto, il riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria, nell'ambito di una stessa struttura dell'organizzazione, è di tre mandati (12 anni).

Nei processi di scorporo, fusione o accorpamento, il mandato ricoperto al verificarsi di uno dei predetti processi non concorre a determinare il periodo massimo, di cui al comma 1, con i mandati precedentemente e successivamente ricoperti.

Gli effetti di cui sopra operano nei confronti del medesimo dirigente esclusivamente per un solo mandato.

Capitolo III - Le designazioni dei rappresentanti CISL

(vedi articoli 3 e 18 dello Statuto)

Articolo 14

I Comitati Esecutivi ai vari livelli (Unione Sindacale Regionale, Unione Sindacale Territoriale, di Federazione Regionale e Territoriale di Categoria) sono competenti a designare la rappresentanza sindacale dell'Organizzazione in Enti, Associazioni e/o Società interne ed esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con il precedente art. 9, e l'esigenza di assicurare:

- a) la piena autonomia del sindacato;
- b) il più alto grado di competenza e professionalità;
- c) la massima funzionalità degli organi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni; segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

La Segreteria relaziona al Comitato Esecutivo competente.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

La designazione dei rappresentanti di cui al precedente articolo 14 del presente regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo ai vari livelli sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del designando anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 14 del presente regolamento.

L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta la caducazione automatica degli effetti dell'atto di designazione.

Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali regionali e territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriali, fermo restando il diritto dell'organo di Categoria

alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Regionale.

Articolo 17

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale.

PARTE II. NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI

Capitolo IV - Validità delle sedute e votazioni *(vedi articoli 19,22,23 dello Statuto)*

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale.

Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto.

Le Presidenze degli Enti vengono elette per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (Segreteria, Esecutivo ecc.) o per la designazione di rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni ecc.) ogni elettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggendi.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo Statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organi da eleggere.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca.

Per la elezione dei Comitati Esecutivi od organismi similari, con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori..

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

Capitolo V - Dimissioni dagli organi

Articolo 22

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tal scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte.

Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria

Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'Ordine del Giorno.

Per l'illustrazione delle Mozioni d'Ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria Regionale ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori regionali o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli componenti degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza

Capitolo VII - Il Collegio dei probiviri

(vedi articoli 9,23,24,25,26 e 43 dello Statuto)

Articolo 25

I ricorsi al Collegio dei Probiviri della Unione Sindacale Regionale, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento in contestazione e debbono essere definiti entro il termine perentorio di 90 giorni dalla presentazione.

I limiti di cui al I° comma, ai fini della decorrenza dei termini (60 giorni), non valgono per violazioni in atto al momento del ricorso.

La presentazione del ricorso avviene a cura del ricorrente mediante raccomandata A/R oppure deposito dell'atto presso gli uffici del collegio competente. L'Ufficio rilascia al ricorrente la ricevuta dell'atto indicando la data di presentazione del ricorso.

Qualora il ricorso sia presentato ad un Collegio non competente a norma dell'art. 27, il Collegio

Stesso rileva il difetto di competenza ed invia gli atti del ricorso all'organismo competente, dandone notizia al ricorrente ed agli eventuali controinteressati. In questo caso tutti i termini decorrono dalla data di ricevimento degli atti.

I ricorsi relativi alla gestione delle risorse e del patrimonio dell'Organizzazione devono pervenire entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento.

A tutte le parti, va inoltre notificata, a mezzo raccomandata A/R, a cura del ricorrente e a pena di non procedibilità, copia del ricorso avanti al Collegio.

L'improcedibilità viene rilevata dal collegio mediante ordinanza emessa nella prima seduta utile ed è notificata al ricorrente per l'integrazione del contraddittorio. L'ordinanza individua i controinteressati a cui il ricorso deve essere notificato e sospende i termini previsti per la pronuncia della decisione. Il ricorrente ha l'obbligo di integrare il contraddittorio entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza, decorsi inutilmente i quali il collegio emette ordinanza di archiviazione dichiarando l'estinzione del procedimento.

Articolo 26

Nel caso in cui il Collegio dei Probiviri dell'USR non si pronunci entro il termine di cui al precedente articolo 25, decide in unica istanza il Collegio dei Probiviri confederale, previo inoltro del ricorso da parte dell'interessato o della Segreteria dell'Unione competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla mancata pronuncia.

Articolo 27

Ai fini della determinazione delle competenze al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 25 dello Statuto dell'USR, si deve fare riferimento all'oggetto, alle materie ed alla natura delle violazioni su cui è insorto il conflitto e non alle funzioni o alle cariche ricoperte dai ricorrenti

La fase relativa alla decisione su eventuali conflitti di competenza, sospende il decorso dei termini perentorio di ricorso di cui al precedente articolo 25 del presente regolamento.

Articolo 28

Ai fini del calcolo dei termini perentori di cui al precedente articolo 25, sono da ritenersi validi i ricorsi presentati agli Uffici postali entro il termine perentorio di 60 giorni dall'evento o dalla comunicazione della pronuncia, purché la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno risulti dalla ricevuta postale.

Articolo 29

Le vertenze elettorali, relative alle elezioni degli organi, sono di competenza dei Collegi delle Organizzazioni verticali ed orizzontali cui si riferiscono.

Il Collegio dei Probiviri confederale decide in seconda ed ultima istanza gli eventuali ricorsi entro la pronuncia dei predetti Collegi dei Probiviri.

Le vertenze riguardanti elezioni per delegati ai Congressi di qualunque ordine e grado sono portate direttamente all'esame della Commissione verifica poteri dell'istanza congressuale di grado superiore.

Articolo 30

La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di due componenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

Il Collegio ha facoltà di regolamentare con norme interne le forme e le procedure della propria attività.

Articolo 31

Nelle ipotesi previste dall'art. 25 dello statuto la riapertura del procedimento può avvenire su richiesta di qualunque iscritto.

A tal fine il collegio dei probiviri, prima di qualsiasi giudizio di merito delibera l'ammissibilità della richiesta valutando la non manifesta irrilevanza dei fatti nuovi.

Articolo 32

Nelle ipotesi previste dall'art. 25 dello statuto il Collegio dei probiviri deve provvedere entro 30 giorni dalla del provvedimento di sospensione.

A tal fine l'Organo che ha emesso il provvedimento di sospensione lo trasmette immediatamente, e comunque entro 48 ore dall'emissione, al Collegio competente per la ratifica.

Il presidente di tale collegio convoca il collegio entro le novantasei ore successive.

Articolo 33

Nelle ipotesi previste dall'art. 25 dello Statuto la denuncia delle violazioni statutarie deve avvenire entro 30 giorni dalla data del fatto.

Decorso tale termine qualunque iscritto può adire per omessa denuncia ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il collegio dei probiviri per l'inizio della azione disciplinare.

In tale ipotesi il presidente del collegio comunica senza ritardo alla segreteria competente l'inizio del procedimento.

PARTE III. NORME SUGLI ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo VIII - Il Congresso

(vedi articoli 9,10,11,12,13,14 e 42 dello Statuto)

Articolo 34

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di regolamento del Congresso, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste, con l'obiettivo di concretizzare una equilibrata presenza organizzativa di entrambi i sessi.

Articolo 35

Il regolamento congressuale fisserà una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste e da eleggere anche tenendo conto della presenza femminile nelle rispettive realtà.

Articolo 36

La Federazione Regionale Pensionati partecipa ai Congressi confederali con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Capitolo IX - Il Consiglio generale

(vedi articoli 9, 15,16 e 17 dello Statuto)

Articolo 37

Il Consiglio Generale Regionale è costituito:

- a) da n. 64 componenti eletti dal Congresso, di cui 10 candidati dalla FNP Regionale;
- b) da n. 29 componenti in rappresentanza delle categorie regionali, composto:
 1. dai dirigenti responsabili, comunque denominati delle Federazioni Sindacali Regionali;
 2. da altri rappresentanti delle Federazioni Sindacali Regionali in proporzione al numero degli iscritti validi agli effetti del Congresso, di cui 9 indicati dalla FNP Regionale;
- c) da n. 19 componenti in rappresentanza delle Unioni Sindacali Territoriali, composto:
 1. dai dirigenti comunque denominati delle Unioni Sindacali Territoriali (UST);
 2. da altri 14 rappresentanti delle Unioni Sindacali Territoriali (UST) in proporzione al numero degli iscritti validi agli effetti del Congresso;
- d) dai rappresentanti Regionali degli Enti o delle Associazioni collaterali della CISL: (CENASCA - IAL - ETSI - INAS -SICET - ADICONSUM - ANOLF – ISCOS – ALAI e RESPONSABILE DEL SERVIZIO FISCALE eletto o indicato dal Consiglio Generale;
- e) dalla Responsabile del Coordinamento femminile.

In riferimento ai precedenti punti a) e b) 2, in occasione delle elezioni di cui trattasi, dovrà essere garantita una rappresentanza alla Federazione Pensionati pari al 16% del totale dei componenti il Consiglio Generale aventi diritto al voto.

Tale rappresentanza è costituita dal 50% dai componenti eletti dal Consiglio generale della Federazione Pensionati; il rimanente 50% è costituito dai componenti eletti dal CongressoUSR.

Qualora nel Congresso risultasse eletto un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione Pensionati avrà diritto a designare, tramite il proprio Consiglio Regionale, la quota rimanente.

Di identica quota si intende automaticamente aumentato il numero totale dei componenti il Consiglio Generale.

I rappresentanti delle Federazioni Regionali e delle Unioni Territoriali di cui alla lettera b) 2 e c) 2 sono eletti dai rispettivi Consigli Generali prima dell'effettuazione del Congresso dell'USR.

Tali rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dagli stessi Consigli Generali che li hanno eletti, durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza di seggi spettanti ad eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questi saranno ricoperti nell'ordine da coloro che in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

I rappresentanti di cui alla lettera d) sono eletti o indicati dal Consiglio Generale nella prima sessione successiva al Congresso.

Il Consiglio Generale può articolarsi in commissioni per specifiche competenze di lavoro.

Le commissioni non hanno funzioni deliberative salvo quanto previsto dal successivo articolo 44, secondo comma, e articolo 45, primo comma.

Articolo 38

Qualora un componente di diritto del Consiglio Generale di cui ai punti b) 1 e c) 1 del precedente articolo 37, venga eletto componente la SegreteriaUSR, ed opti per quest'ultima carica, resterà componente del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario.

I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla

struttura che li ha espressi.

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola i legali rappresentanti delle Associazioni e/o Sindacati che hanno stipulato patti associativi di cui all'articolo 3, ultimo comma, dello Statuto dell'Unione Sindacale Regionale e articoli 4 e 44 dello Statuto confederale.

Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i Presidenti dei comitati di vigilanza degli Enti previdenziali regionali di estrazione CISL

Articolo 39

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.

Il componente più anziano di età dell'Ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio generale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza

Articolo 40

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'articolo 16 dello Statuto dell'USR e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno, deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La Segreteria invia di norma 10 giorni prima della data fissata relazioni e documentazioni sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

La convocazione straordinaria prevista dal citato articolo 16 dello Statuto dell'USR, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedere entro un mese dalla data della richiesta.

Articolo 41

In apertura dei lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli Uffici dell'USR.

Articolo 42

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione.

Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.

Qualora un componente del Consiglio chiede di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha la facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'Ordine del Giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'Ordine del Giorno della sessione successiva.

Articolo 43

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del consiglio generale a norma dell'art. 16 dello statuto della USR.

Alla convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 giorni dal pervenimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il segretario

generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 15 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 44

Il Consiglio Generale si può articolare in Commissioni per materie specifiche o gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il Consiglio Generale nomina; al suo interno; le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le Commissioni possono esercitare funzioni deliberanti.

I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 45

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta.

A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale

Articolo 46

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei membri del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione dei componenti vacanti..

Capitolo X - Il Comitato esecutivo

(vedi articoli 9,18 e 19 dello Statuto)

Articolo 47

Il Comitato Esecutivo è composto:

dalla Segreteria Regionale;

dai componenti eletti dal Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;

dalla Responsabile del coordinamento femminile.

Al Comitato Esecutivo partecipano con diritto di parola i responsabili degli Enti e delle Associazioni collaterali alla CISL (articolo 37 comma 1 lettera d) del presente regolamento).

Articolo 48

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'Ordine del Giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo

che la convocazione stessa non avvenga con esplicita motivazione di urgenza.

La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette; di regola; ai singoli componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'Ordine del Giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 49

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto.

In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria Regionale delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV.

LE ARTICOLAZIONI DELL'UNIONE SINDACALE REGIONALE

Capitolo XI - Le Strutture Sindacali Regionali

(vedi articoli 4,5,6 e 7 dello Statuto)

Articolo 50

Le Federazioni regionali di categoria che fanno parte dell'USR a norma dell'articolo 4 dello Statuto sono:

Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);

Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI);

Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (FILCA);

Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM);

Federazione dell'Informazione e dello Spettacolo (FIS.Tel);

Federazione Agro-Alimentare (FAI);

Unione Generale Coltivatori (UGC);

Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (FPS);

Federazione Scuola (CISL SCUOLA);

Federazione delle Poste e degli Appalti Postali (FLP);

Federazione Italiana Trasporti (FIT);

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo (FISASCAT);

Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (FIBA);

Federazione Università (CISL UNIVERSITA');

Federazione Nazionale Sicurezza (FNS);

Coord. lavoratori autonomi del commercio e servizi (CLACS);

CISL Medici;

Federazione innovazione e ricerca (FIR);

Federazione Nazionale Pensionati (FNP).

Non fanno parte delle Federazioni sopra elencate l'ALAI, la quale partecipa ai congressi attraverso la Federazione di prima affiliazione CLACS definita dal regolamento congressuale, senza che ciò abbia influenza sulla dirigenza del CLACS.

Articolo 51

Le singole Federazioni Sindacali Regionali e le singole Unioni Sindacali Territoriali, devono informare la Segreteria dell'USR di tutte le modifiche apportate ai loro Statuti e regolamenti di

attuazione; far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

Esse devono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro "effettivi" e presentare i loro bilanci consuntivi e preventivi.

E' fatto obbligo alle singole Federazioni Sindacali Regionali di trasmettere annualmente all'USR, in occasione dell'apertura del tesseramento, l'elenco nominativo degli iscritti, su modulistica e supporti informatici, conformi a quelli predisposti dalla confederazione.

La Segreteria Regionale ha facoltà di verifica.

Articolo 52

La composizione delle Segreterie delle strutture ai vari livelli sarà la seguente:

Unione Sindacale Regionale (USR) fino ad un massimo di n° 5 componenti;

Federazioni Sindacali Regionali (FSR) fino ad un massimo di n° 5 componenti per le FSR con oltre 30 mila iscritti e fino ad un massimo di n° 3 componenti per tutte le altre;

Unioni Sindacali Territoriali (UST) fino ad un massimo di n° 3 componenti per le UST con meno di 50 mila iscritti escluse le tessere giovani, e fino ad un massimo di n° 5 componenti per quelle con un numero di iscritti superiore;

Federazioni Territoriali di categoria, fino ad un massimo di n° 3 componenti.

Capitolo XII - Le articolazioni dell' U. S. R.

(vedi articoli 3,5,6,7 e 32 dello Statuto)

Articolo 53

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto confederale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.

In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali.

Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 54

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati, risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 19% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST.

I rappresentanti delle Federazioni Territoriali dei pensionati nei Consigli Generali delle UST saranno eletti, per il 50% dai Comitati Direttivi delle FNP e per l'altro 50% dai Congressi di UST.

Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50% di cui sopra, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 55

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 16% del totale dei componenti del Consiglio Generale Regionale, aventi diritto al voto, di cui il 50% eletti dal Comitato Direttivo della FNP e l'altro 50% dal Congresso USR.

Qualora risultasse eletto nel Congresso USR un numero inferiore al 50% la FNP avrà diritto a designare la quota mancante.

Capitolo XIII - Gli Enti e le Associazioni

(vedi articoli 18,22,33 e 34 dello Statuto)

Articolo 56

Gli Enti e le Associazioni collaterali della CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello Regionale e Territoriale.

Il Consiglio Generale elegge i responsabili degli Enti su proposta della Segreteria USR sentite le Presidenze nazionali e regionali degli Enti medesimi.

Quando negli Statuti degli Enti e delle Associazioni sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o Responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.

Ai fini della previsione di cui all'articolo 22 dello Statuto USR, il Collegio dei Sindaci dell'USR non ha la competenza nei confronti di Enti della CISL dotati di un proprio organo di controllo a seguito di disposizioni di legge e di specifica autonomia statutaria (attualmente INAS - IAL).

Il Comitato Esecutivo dell'Unione Sindacale Regionale potrà costituire altri Enti o Istituti che, senza fini di lucro, abbiano per obiettivo la crescita culturale e sociale dei lavoratori; potrà, inoltre, costituire, promuovere e partecipare ad Associazioni e Società.

PARTE V.

NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

Capitolo XIV - Responsabilità e competenze

(vedi articoli 21,34,35,38,39 e 40 dello Statuto)

Articolo 57

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della USR e degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

Di tali beni la USR disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla USR o alla singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferite dagli organi statutari interverranno in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazione patrimoniale, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 58

Le Organizzazioni categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri Organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederali, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal pre citato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

I dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da essi compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Essi parimenti rispondono, in ogni caso, dei danni patrimoniali di qualsiasi specie, causati da loro azioni, od omissioni, alle Organizzazioni da loro rappresentate.

L'Unione Sindacale Regionale, le UST e tutte le strutture categoriali dovranno identificare il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalle legge 675/96 (privacy); le stesse strutture se e in quanto datori di lavoro con personale dipendente sono tenute ad indicare al garante in termini di legge il responsabile del trattamento dei dati (legge 675/96).

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 626/94 (sicurezza).

Capitolo XV - Bilanci e regole amministrative

(vedi articoli 15,18,21,22,37,38,39 e 40 dello Statuto)

Articolo 59

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché delle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai colleghi sindacali, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali di categoria;

entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali alla USR e alle Federazioni Nazionali di categoria;

entro il 31 marzo dell'anno successivo dalle UST, USR e Federazioni Nazionali di categoria alla, Confederazione Servizio Ispettivo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alla USR il proprio bilancio consolidato.

I bilanci a consuntivo devono comprendere la rendicontazione della situazione finanziaria e patrimoniale e devono inoltre evidenziare espressamente quantità e provenienza delle risorse.

Ai bilanci dovranno essere allegate due schede contenenti:

i trattamenti economici in atto per tutti i dirigenti ed operatori in forza:

il regolamento dei rimborsi spese.

L'inadempienza a tali obblighi darà luogo ad intervento ispettivo da parte della USR, e nel

caso in cui vengono riscontrate inadempienze o trasgressioni alle norme statutarie e/o regolamentari al deferimento al Collegio dei probiviri.

Le strutture che non provvedono agli adempimenti di cui sopra inoltre, non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla confederazione.

L'USR, annualmente, sulla base dei dati di bilancio forniti dalle UST e dalle FSR, provvederà a compilare un prospetto di bilancio consolidato che sarà sottoposto all'esame del Comitato Esecutivo dell'Unione Sindacale Regionale e trasmesso entro la data del 30 aprile alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

I bilanci approvati devono essere portati a conoscenza degli organi elettivi del Congresso.

Le strutture sono inoltre impegnate ad informare dei contenuti dei bilanci, attraverso appositi schemi informativi, gli iscritti.

Tutte le strutture sono tenute a dotarsi di un regolamento economico-normativo comprensivo della modalità dei rimborsi spese per il personale.

Le UST, le FSR e le FST adotteranno il regolamento tipo confederale e il conseguente regolamento USR; in alternativa le FSR e le FST potranno applicare integralmente il regolamento delle rispettive Federazioni nazionali di Categoria.

I regolamenti economici-normativi per il personale devono essere approvati dai rispettivi organi competenti e trasmessi ai livelli superiori (orizzontali e verticali) dell'Organizzazione.

PARTE VI. ATTIVITA' ISPETTIVE

Capitolo XVI - Ispezioni

(vedi articoli 37,38 e 39 dello Statuto)

Articolo 60

La confederazione ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi Uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni categoriali e territoriali a qualsiasi livello.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria confederale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria confederale.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali.

Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli articoli 47,48 e 49 dello Statuto confederale.

Articolo 61

Nell'ambito della propria competenza territoriale, la USR può effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni nei riguardi di strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST ed alla Segreteria Regionale e nazionale di Categoria interessata.

PARTE VII

ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

Capitolo XVII - Obblighi di adeguamento

(vedi articoli 43 e 44 dello Statuto)

Articolo 62

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro tre mesi dall'approvazione del regolamento confederale o su esplicita richiesta della Segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza, la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio confederale dei Probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto confederale.

Articolo 63

La Federazione Nazionale Pensionati, ferma per la stessa inapplicabilità della disposizione di cui al secondo e terzo comma dello articolo 17 dello Statuto confederale, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 64

Nei casi in cui le strutture fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili sino alla formulazione del regolamento delle strutture stesse, le norme del presente regolamento.